

**Art. 3**

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 8 settembre 1976

**Tomelleri**

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1976, n. 38.

**Integrazione al fondo regionale da destinare a provvidenze della Regione a favore dei lavoratori emigrati e loro famiglie, di cui alla L.R. 31-8-1973, n. 21.**

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

**Art. 1**

Lo stanziamento di cui al cap. 3300 del Bilancio di previsione della Regione, esercizio 1976, dal titolo « Provvidenze a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie » è incrementato, per lo stesso esercizio, di L. 250.000.000.

**Art. 2**

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante prelievo dal fondo di cui al cap. 7250 - Partita « Primo finanziamento leggi - progetto ».

Allo stato di previsione della spesa del Bilancio della Regione, esercizio 1976, vengono apportate le seguenti variazioni:

a) In diminuzione

Cap. 7250 « Fondo globale per il finanziamento di spese in conto capitale derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione » - Partita « Primo finanziamento legge - progetto ».

L. 250.000.000

b) In aumento

Cap. 3300 « Provvidenze della Regione a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie ».

L. 250.000.000